



Comune di Ardea



Comune di Pomezia

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.4

Gestione Associata dei Servizi Sociali dei Comuni di Pomezia e Ardea

AVVISO PUBBLICO

Registro Distrettuale degli Assistenti domiciliari alla Persona

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 223/2016 e n. 88/2017

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili” e legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale degli interventi e servizi sociali”;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 223/2016 (così come modificata dalla D.G.R. n. 88 del 09/03/2017) con cui la Regione Lazio ha definito l'Assistenza domiciliare un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio, finalizzate a favorire la permanenza delle persone in condizioni di necessità nel proprio ambiente, ad elevare la qualità della vita delle stesse, ad evitare il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione sociale;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 104 del 07/03/2017, con cui la Regione Lazio ha individuato le modalità di realizzazione di interventi di assistenza in ambito domiciliare a persone con disabilità gravissima attraverso il riconoscimento di un contributo economico (Assegno di cura, Contributo di cura);

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 430 del 28 giugno 2019, con cui la Regione Lazio ha aggiornato le linee guida operative regionali agli ambiti territoriali per le prestazioni assistenziali in favore delle persone non autosufficienti, in condizione di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 e che le succitate linee guida definiscono i beneficiari dell'intervento di assistenza in ambito domiciliare a persone con disabilità gravissima;

Considerato che i destinatari degli interventi di assistenza sopra richiamati, di seguito specificati:

1. Persone in condizione di disabilità gravissima D.M. 26 settembre 2016 Articolo 3, comma 2, lettere da a) ad i)

a) Persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;

b) Persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

c) Persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;

d) Persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le laterali devono essere valutate con lesione di grado A o B;

e) Persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo < 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) > 9 , o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;

f) Persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz 2 nell'orecchio migliore;

g) Persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;

h) Persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;

i) Ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Il decreto interministeriale 12 dicembre 2018, ha esplicitamente ricompreso nella definizione di disabilità gravissima oltre gli utenti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), anche "le persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette da morbo di Alzheimer" (art. 2, comma 2).

2. Persone in condizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza (legge 5 febbraio 1992, n. 104 e legge regionale n. 11/2016)

Considerato che il contributo economico quale l'assegno di cura e gli altri contributi economici previsti secondo la normativa sopra richiamata (DGR 223/2016 e DGR 88/2017), sono benefici a carattere economico per l'acquisto di prestazioni erogate da un operatore qualificato il quale soggetto deve essere iscritto al Registro del Distretto RM 6.4, pena l'esclusione dal contributo stesso.

SI RENDE NOTO

Articolo 1. Definizione e finalità

Il Registro Distrettuale degli Assistenti domiciliari alla persona è uno strumento che fornisce un supporto ai destinatari degli interventi assistenziali domiciliari nella libera scelta degli operatori. Le persone con disabilità, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che decidono di usufruire di questa forma di assistenza scelgono autonomamente il proprio assistente alla persona tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui al successivo punto "Registro degli assistenti alla persona", e sono tenuti a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali previsti.

Le persone destinatarie del sostegno economico, o coloro che le rappresentano ai sensi di legge, che scelgono il proprio assistente personale al di fuori del registro dovranno far iscrivere l'assistente in detti elenchi in quanto tale adempimento risulta essenziale per l'avvio dell'erogazione del sostegno economico.

La responsabilità della scelta dell'assistente alla persona, degli obblighi e degli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro è esclusivamente della persona che firma il contratto.

La persona destinataria dell'intervento di assistenza, o chi la rappresenta ai sensi di legge, deve essere consapevole che l'assunzione dell'assistente alla persona è un atto tra privati, che comporta l'impegno a carico del datore di lavoro di assolvere gli adempimenti conseguenti al contratto instaurato, tra cui in particolare il pagamento del corrispettivo e il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali. Nessuna somma potrà essere richiesta al soggetto pubblico competente oltre agli importi riconosciuti come direttamente e strettamente connessi all'attività di assistenza svolta in conformità al piano personalizzato di assistenza.

L'assistente alla persona è un operatore che interviene accanto alla persona con disabilità per aiutarla negli atti quotidiani compensando i suoi limiti funzionali e permettendole in tal modo di integrarsi e di partecipare alla vita sociale.

L'assistente alla persona può prestare la sua opera in ogni ambito e in ogni circostanza della vita della persona con disabilità (a domicilio, presso la sede di lavoro o scolastica, durante il tempo libero) al fine di consentirle il raggiungimento della massima autonomia possibile.

Articolo 2. Registro degli assistenti alla persona

Il Registro raccoglie i nominativi delle persone fisiche che intendono operare nel campo degli interventi di assistenza alle persone anziane e/o in condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza e che presentino formale richiesta di iscrizione al Comune di Pomezia nella sua qualità di ente capofila del Distretto Pomezia

Ardea – ambito territoriale RM6.4. L'iscrizione al Registro è gratuita ed esclusivamente finalizzata all'attestazione del possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa regionale vigente al fine di favorire le opportunità di incontro tra domanda e offerta private di lavoro di cura domiciliare.

Il Registro Distrettuale degli assistenti alla persona è gestito dall'Ufficio di Piano del Comune di Pomezia, nella sua qualità di Ente capofila del Distretto RM 6.4. Il Registro, suddiviso in sezioni, accoglie i nominativi degli operatori, in possesso dei seguenti titoli professionali:

Sezione a) Operatore sociosanitario (OSS);

Sezione b) Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);

Sezione c) Operatore socio assistenziale (OSA);

Sezione d) Operatore tecnico ausiliario (OTA);

Sezione e) Assistente familiare (DGR 607/2009);

Sezione f) Diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari.

Articolo 3. Requisiti per l'iscrizione nel Registro

L'iscrizione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- Possesso di uno dei titoli professionali richiamati nell'articolo 2 del presente avviso pubblico;
- cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione Europea o, per i cittadini di Paesi non UE, regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al capo I e alle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale;
- possesso di idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria;
- titolo professionale e/o documentata esperienza lavorativa, ove dichiarati; e) per gli stranieri: attestato di superamento del test di lingua italiana di livello A2 di cui alla normativa vigente. Con l'iscrizione al detto Registro la persona fisica stessa sarà oggetto di verifica circa il mantenimento dei requisiti previsti, pena la decadenza dell'iscrizione.

Articolo 4. Modalità per la tenuta del Registro, l'aggiornamento e la pubblicazione

- Il Registro viene aggiornato con cadenza trimestrale dall'Ufficio competente. Il Registro è pubblico e consultabile in una apposita sezione dedicata sul sito internet del comune di Pomezia capofila del distretto: www.comune.pomezia.rm.it.

- Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Articolo 5. Iscrizione al Registro

Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite tramite pec o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Pomezia, in qualità di capofila del Distretto RM 6.4, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Articolo 6. Cancellazione dal Registro

Qualora dalla valutazione dell'intervento o in seguito a segnalazioni da parte degli utenti emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico dell'assistente alla persona, l'Ufficio di Piano, acquisite le giustificazioni dell'interessato, può disporre la cancellazione del suo nominativo dal Registro. La cancellazione dal Registro, tempestivamente comunicata agli interessati, è disposta d'ufficio qualora vengano meno i requisiti necessari all'iscrizione come definiti dal presente avviso.

Articolo 7. Obblighi per gli iscritti nel Registro

Gli iscritti nel Registro hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Piano, ogni variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione ivi compresi gli aggiornamenti rilevanti del Curriculum vitae.

IL COORDINATORE UFFICIO DI PIANO

DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 6.4

Dr.ssa Katia Matteo

II DIRIGENTE DEI SERVIZI SOCIALI

COMUNE DI POMEZIA

Dr.ssa Rosa Iodice